



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 8 luglio 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[**I° casa: "super" termine solo per l'abitazione in precedenza agevolata**](#)

di Fabio Garrini

AGEVOLAZIONI

[**Imposte indirette nell'assegnazione agevolata**](#)

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

[**L'Amministrazione deve fornire le prove dell'abuso del diritto**](#)

di Luigi Ferrajoli

LAVORO E PREVIDENZA

[**Le associazioni e le prestazioni occasionali in loro favore**](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[**Pronto il software per gli investimenti nel Mezzogiorno**](#)

di Laura Mazzola

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**](#)

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

I° casa: “super” termine solo per l’abitazione in precedenza agevolata

di Fabio Garrini

La **Legge di Stabilità 2016** è intervenuta a modificare la disciplina dell’agevolazione “**prima casa**” lasciando più tempo all’acquirente dell’immobile agevolato per la **cessione del precedente immobile agevolato**: dal 2016, infatti, non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquisita con i benefici fiscali, purché sia **alienata entro un anno**. Sul punto consta però il chiarimento della **circolare 27/E del 13 giugno 2016** secondo cui tale maggior termine **non riguarda** la possibilità di cedere altro immobile abitativo ubicato nel Comune **per il quale non è stata applicata l’agevolazione**.

L’agevolazione “prima casa”

La nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata testo unico dell’imposta di registro (DPR 131/1986) regolamenta i **requisiti** che devono essere rispettati per poter beneficiare dell’applicazione **dell’imposta di registro ridotta al 2%** anziché al 9% (requisiti che peraltro riguardano anche la possibilità di applicare **l’IVA ridotta al 4%** in forza del rinvio previsto dalla voce 21 della Tabella A parte II allegata al DPR 633/1972):

- l’immobile che viene acquistato, su cui si chiedono i benefici “prima casa”, **non deve essere di lusso**, quindi deve essere accatastato in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9;
- è necessario che l’abitazione acquistata sia situata nel **territorio del Comune** in cui l’acquirente ha, oppure stabilisce, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria **residenza**;
- nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di **non essere titolare** esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di **altra casa di abitazione** nel territorio del **Comune** in cui è situato l’immobile da acquistare;
- infine è necessario che il contribuente **non sia titolare**, in qualsiasi parte del **territorio nazionale**, neppure per quota o in comunione legale, di **altra abitazione** da lui o dal coniuge acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo **dell’agevolazione “prima casa”**.

La novità della L. 208/2015 e il chiarimento della circolare 27/E/2016

Proprio su quest'ultimo requisito la Legge di Stabilità per il 2016 è intervenuta con il comma 55, introducendo nella richiamata nota II-bis il nuovo comma 4-bis: *“L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.*

Tale previsione consente al contribuente, in fase di acquisto di un immobile abitativo, di beneficiare dell'imposta di registro ridotta pur se risulta ancora titolare (ovunque sul territorio nazionale) di diritti di proprietà o altri diritti reali su altra abitazione già acquistata usufruendo dell'agevolazione “prima casa”. Apertura non da poco che consente di cedere **la precedente abitazione con più tranquillità**.

Come si legge nella **circolare 27/E/2016**, però, tale maggiore elasticità, introdotta con riferimento alla possibilità di cedere il precedente immobile agevolato, **non riguarda gli altri requisiti**, in particolar modo quello che vieta al contribuente di possedere altro immobile abitativo nel medesimo Comune. L'Agenzia, infatti, afferma come: *“Nel diverso caso in cui l'immobile preposseduto sia stato acquistato senza godere delle suddette agevolazioni, il contribuente non potrà acquistare un nuovo immobile agevolato sito nel medesimo Comune in quanto non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) che impone all'acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare.”*

Si tratta di una conclusione piuttosto paradossale nella logica di funzionamento dell'agevolazione: è infatti consentito cedere entro un anno l'immobile preposseduto agevolato, ma al momento dell'acquisto di un'abitazione su cui intendo invocare l'agevolazione **non devo possedere altra abitazione non agevolata nel Comune**, senza possibilità di una successiva alienazione. Malgrado tale constatazione circa la poca ragionevolezza con cui risulta configurata l'agevolazione, va dato atto che la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate è **ineccepibile sulla base del dettato normativo**.

Peralterno, va segnalato che alla medesima conclusione era pervenuto anche il Consiglio del notariato con lo **studio 5-2016/T**, affermando come **tale preclusione vi sia anche quando l'acquirente possieda altro immobile acquisito a titolo gratuito**, in quest'ultimo caso indipendentemente che l'acquisto sia avvenuto anche avvalendosi delle agevolazioni previste per le ipocatastali, posto che si tratta di agevolazioni diverse (articolo 69 L. 342/2000).

AGEVOLAZIONI

Imposte indirette nell'assegnazione agevolata

di Sandro Cerato

La Legge di Stabilità 2016 contiene delle agevolazioni nell'applicazione delle **altre imposte indirette** (diverse dall'Iva) dovute per **l'assegnazione o la cessione bei beni ai soci**. In particolare, le agevolazioni sono le seguenti:

- **l'imposta di registro**, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà;
- le **imposte ipotecarie e catastali**, se previste in misura proporzionale, sono dovute nella misura fissa di euro 200 cadauna.

In caso di **assegnazione o cessione agevolata di beni immobili abitativi**, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale laddove l'operazione sia alternativamente esente da Iva o fuori campo Iva (tale ultima ipotesi ricorre solamente per le assegnazioni di beni che la società ha acquistato senza detrarre l'Iva). In tali ipotesi **l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali** si rendono dovute nelle seguenti misure:

- **4,5% (in luogo del 9%) se l'immobile è abitativo** (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
- **1% (in luogo del 2%) se l'immobile è abitativo e ricorrono in capo all'assegnatario/acquirente i requisiti "prima casa"** (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
- **7,5% (in luogo del 15%) se l'assegnazione ha ad oggetto terreni agricoli** (per i quali resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e ipotecaria di euro 200 cadauna e quella catastale nella misura dell'1% se l'assegnatario sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale);
- **2% (in luogo del 4%) se l'assegnazione riguarda fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali** e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, nei termini previsti dall'articolo 4, lett. a), n. 2, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986 (200 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali).

Sebbene la **circolare n. 26/E/2016** non si pronunci, si ritiene che **la misura minima dell'imposta di registro pari a 1.000 euro** (applicabile nelle prime due ipotesi) non sia riducibile alla metà, ma sia sempre dovuta nella misura piena di 1.000 euro.

Per quanto riguarda **l'assegnazione o la cessione agevolata di beni immobili strumentali**,

l'agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è particolarmente rilevante, tenendo conto che in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro fissa (200 euro) e di quelle ipotecarie e catastali nella misura del 4%, è previsto che tutti i predetti tributi siano dovuti nella **misura fissa di euro 200 cadauno**. Va evidenziato che se l'assegnazione riguarda un **immobile strumentale che la società ha acquistato “senza Iva”** (da privato, prima del 1° gennaio 1973 o senza aver detratto per intero l'Iva), l'assegnazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, con conseguente applicazione del **principio di alternatività Iva-registro** con le stesse regole previste per gli immobili abitativi. Tenendo conto della natura dell'immobile, e la conseguente impossibilità di acquisirlo con i benefici prima casa, **l'assegnazione fuori campo Iva sconta l'imposta di registro nella misura del 4,5%**.

La circolare n. 26/E precisa che la **base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro** è costituita dal valore normale del bene immobile, determinato con le stesse regole previste per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% prevista in capo alla società. In buona sostanza, **il valore cui fare riferimento non è quello di mercato, bensì quello “catastale”** risultante dall'applicazione alla rendita catastale del bene dei moltiplicatori previsti dall'articolo 52, comma 4, del DPR 131/1986, riepilogati nella tabella che segue.

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
Terreni	112,5
Immobili categoria C/1 ed E	42,84
Immobili categoria A/10 e D	63
Altri immobili	126
Immobili categoria B	176,40
Immobili “prima casa”	115,5

L'Agenzia delle Entrate precisa che **è inibito il potere di accertamento** del valore nei casi in cui il corrispettivo indicato in atto sia pari o superiore al valore catastale dell'immobile. Tale inibizione dovrebbe applicarsi non solo alle assegnazioni di immobili abitativi, bensì anche alle assegnazioni di immobili strumentali per le quali si rende applicabile l'imposta di registro proporzionale e non fissa (trattasi di quelle assegnazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva).

CONTENZIOSO

L'Amministrazione deve fornire le prove dell'abuso del diritto

di Luigi Ferrajoli

Con il **D.Lgs. n.128/15** il legislatore ha riformato **l'istituto dell'abuso del diritto**, inserendo nella L. n. 212/00 l'art.10-bis, rubricato appunto *"Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale"* e abrogando l'art.37-bis del d.P.R. n.600/73.

Come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione a breve distanza dall'entrata in vigore dell'art.10-bis (cfr. Cass. civ. **sent. n. 40272 del 07.10.2015**), con tale norma è avvenuta l'unificazione tra la nozione di abuso del diritto e quella di elusione fiscale; secondo la nuova definizione dell'istituto, configurano *"abuso del diritto"* le **operazioni prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente **vantaggi fiscali indebiti**. La previsione normativa individua, quindi, i tre presupposti per l'esistenza dell'abuso:

1. l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
2. la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
3. la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione.

L'articolo 10-bis ha, inoltre, previsto un **preciso riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente**: secondo il comma 9, la prima ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, che non è non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi sopra indicati, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle **ragioni extrafiscali** che giustifichino le operazioni poste in essere.

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza **n. 10458 del 20.05.2016**, è tornata ad occuparsi della problematica delle contestazioni di fattispecie abusive/elusive chiarendo come l'onere probatorio posto in capo all'Amministrazione finanziaria debba essere **assolto in modo rigoroso** dalla medesima anche in relazione a fatti avvenuti in vigore della precedente normativa.

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare sia il **disegno elusivo, sia le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici**, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per ottenere il risparmio di imposta.

Nella vicenda in esame l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso avverso la **sentenza di appello** che aveva escluso che l'acquisto da parte di una società della partecipazione delle quote di una società terza, proprietaria di un terreno al quale la contribuente era interessata

(in luogo dell'acquisto del solo terreno), l'acquisto del terreno medesimo dalla partecipata al costo storico e la successiva svalutazione della partecipazione costituissero operazione elusiva.

Con il ricorso per cassazione, l'Ufficio contestava tra l'altro la violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis del d.P.R. n.600/73 (vigente all'epoca dei fatti) e dei principi comunitari in materia di abuso del diritto, censurando la sentenza impugnata poiché **aveva ritenuto legittima la deduzione della perdita subita dalla contribuente per effetto della svalutazione della partecipazione totalitaria** assunta in una società proprietaria di un terreno necessario per l'espletamento della propria attività di impresa ed omettendo di considerare le seguenti circostanze:

1. l'acquisto della partecipazione delle quote della società proprietaria del terreno in luogo dell'acquisto del solo terreno avrebbe costituito **operazione astrattamente idonea a realizzare un risparmio fiscale** perché consentiva di dedurre il costo dell'eventuale svalutazione delle quote acquistate a fronte dell'impossibilità di ammortizzare il costo del terreno;
2. la svalutazione della partecipazione, contabilizzata in base all'effettivo valore del patrimonio della partecipata, si sarebbe determinata per effetto della cessione del terreno operata dalla stessa partecipata alla partecipante **al prezzo storico anziché a quello di mercato** in contrasto con le ordinarie regole di razionalità economica.

La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso richiamando un principio consolidato secondo cui "... incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale" (cfr. Cass. sent. nn. 4603/2014 e 21390/2012).

Secondo la Corte, l'Agenzia delle entrate aveva individuato correttamente i presupposti per l'individuazione delle fattispecie di abuso del diritto, tuttavia i giudici di seconde cure non avevano ritenuto tali presupposti sussistenti nel caso di specie, attraverso **un accertamento in fatto che non poteva essere oggetto di una nuova valutazione in sede di giudizio di legittimità**.

La sentenza evidenzia un mutamento di orientamento della Cassazione in tema di individuazione delle fattispecie elusive, che ha portato ad un **maggior rigore nella verifica dell'adempimento dell'onere probatorio** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

LAVORO E PREVIDENZA

Le associazioni e le prestazioni occasionali in loro favore

di Guido Martinelli

Le prestazioni “di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” o quelle legate a “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, i cui compensi rientrano tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, primo comma, lett. m), del Tuir, costituiscono, dal primo gennaio di quest’anno, alla luce della previsione dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, le uniche prestazioni che, per le associazioni del terzo settore diverse da quelle sportive, cori, bande e filodrammatiche, possono essere utilizzate, ovviamente sussistendone i presupposti, per retribuire i soggetti che prestano opera nell’ambito delle attività dalle medesime organizzate.

Può essere definito lavoratore autonomo, alla luce **dell’articolo 2222** del codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto **occasionale**, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, ad esempio, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del **coordinamento** con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. Lato debole appare essere la **non ripetibilità** della prestazione (in tal caso il rifugio appare, sempre sussistendone i presupposti, la prestazione a carattere accessorio pagata con i *voucher*).

In presenza di tali requisiti **non sono, quindi, decisivi**, ai fini dell’inquadramento tra i rapporti di lavoro autonomo occasionale, **sia la durata della prestazione che l’importo dei compensi percepiti**.

Analizziamone il trattamento previdenziale.

L’articolo 44 del D.L. 269/2003 ha disposto che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale siano iscritti alla **Gestione separata istituita presso l’INPS** solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad **€ 5.000** e che, per il **versamento** dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applichino le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

A seguito della circolare n. 103/2004 dell’INPS, si è in grado di precisare che **l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995** per i lavoratori autonomi occasionali si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti,

superino l'importo di € 5.000 e a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all'accreditto dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione. Si può quindi affermare, anche sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che **il reddito di € 5.000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione** e che, **in caso di superamento di detta fascia**, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, **i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente**. Sorge, altresì, l'obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto in capo ai committenti di conoscere tale situazione.

Sulla base delle regole generali previste dalla Gestione separata INPS, la base imponibile contributiva è costituita dal reddito derivante dall'attività di lavoro autonomo occasionale come determinato dalla relativa dichiarazione dei redditi al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione. Al riguardo la circolare INPS in esame ha chiarito che **la contribuzione deve essere applicata sul compenso erogato al lavoratore autonomo occasionale dedotte le spese da quest'ultimo effettuate e poste a carico del committente** e risultanti dalla ricevuta o nota predisposta dal lavoratore; l'importo dovrà, comunque, essere calcolato al lordo di qualunque trattenuta fiscale che, nel caso di specie, si ricorda, essere pari al 20% per compensi corrisposti a soggetti residenti e al 30% per compensi corrisposti a non residenti.

Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di € 5.000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento.

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse aliquote contributive previste per gli altri iscritti alla Gestione separata in relazione ai requisiti posseduti, compreso anche l'eventuale contributo assistenziale.

AGEVOLAZIONI

Pronto il software per gli investimenti nel Mezzogiorno

di Laura Mazzola

Tutto pronto per l'invio della **"Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno"** introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Dallo scorso **30 giugno** l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile l'apposito **software "CIM"**, il quale consente la **compilazione delle richieste di attribuzione del credito d'imposta e la predisposizione del relativo file da trasmettere**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, alla stessa Agenzia delle entrate.

Ogni impresa può presentare, anche nello stesso anno, una o più comunicazioni, e ciascuna comunicazione può riguardare uno o più **progetti d'investimento** legati all'acquisto, anche mediante contratti di **locazione finanziaria**, di

- **macchinari,**
- **impianti e**
- **attrezzature varie**

destinati a strutture produttive localizzate nelle **regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni **Molise, Sardegna ed Abruzzo**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalle Carte degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 del 16 settembre 2014.

Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, formato da cinque pagine, è composto:

- **dall'informativa sul trattamento dei dati personali;**
- dal riquadro contenente i **dati dell'impresa beneficiaria**, quali il codice fiscale, la dimensione dell'impresa, il settore, l'indirizzo di posta elettronica certificata, i dati relativi alle persone fisiche, i dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche;
- dal riquadro contenente i **dati del rappresentante firmatario della comunicazione**, quali il codice fiscale, il codice carica, il codice fiscale della società, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita ed il Comune o Stato estero di nascita;
- dal riquadro contenente i **dati del referente da contattare**, quali cognome, nome, telefono, cellulare ed indirizzo di posta elettronica;
- dal riquadro contenente la **rinuncia al credito ovvero la rettifica di una precedente**

comunicazione, per la quale deve essere indicato il numero di protocollo;

- dal riquadro contenente la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**;
- dal riquadro contenente gli **impegni assunti con la sottoscrizione**;
- dal riquadro contenente i dati relativi all'**impegno alla presentazione telematica**, quali il codice fiscale del soggetto incaricato, la data dell'impegno e la firma;
- dal **quadro A**, denominato "**Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta**", composto da quattro sezioni contenenti i dati relativi a tutti i progetti d'investimento, i dati di carattere generale del progetto d'investimento, l'ambito di attività e la descrizione del progetto d'investimento;
- dal **quadro B**, denominato "**Dati della struttura produttiva**", composto da tre sezioni contenenti l'ubicazione della struttura produttiva, l'ammontare dell'investimento e del credito d'imposta, suddiviso in base alla tipologia, e l'elenco dei beni strumentali;
- dal **quadro C**, denominato "**Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia**", contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia per i quali devono essere indicati il codice fiscale, il codice qualifica ed il codice fiscale del familiare convivente.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

VITA DIVISA



Frank Close


Einaudi

Prezzo – 35,00

Pagine – 448

La comunicazione sulle possibili attività spionistiche di Bruno Pontecorvo, spedita da Washington, venne intercettata da Kim Philby, un agente inglese che agiva come spia per i sovietici, nel luglio del 1950. Sei settimane più tardi, Pontecorvo, un fisico di Harwell, il laboratorio di fisica nucleare del Regno Unito, sparì senza lasciare traccia all'età di 37 anni, proprio qualche mese dopo la condanna della spia atomica Klaus Fuchs, un suo collega. Quando ricomparve, cinque anni più tardi, Pontecorvo si trovava dall'altra parte della cortina di ferro. Era uno dei più geniali scienziati della sua generazione, ed era al corrente di molti segreti: aveva infatti lavorato al Manhattan Project anglo-canadese e aveva fornito un contributo fondamentale alle ricerche sulla fissione nucleare. Quando sparì, però, il controsionaggio del Regno Unito sostenne che le informazioni in suo possesso non erano tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'Occidente. Quella dello scienziato fu una personalità divisa in due parti complementari: in una Bruno Pontecorvo, ricercatore estroverso, sempre in vista, brillante, e nell'altra Bruno Maksimovic Pontekorvo, figura enigmatica, oscura, strettamente legata, con devoto impegno, al sogno comunista. Oggi, grazie alla possibilità di accedere a nuovi archivi e carteggi, e dopo aver intervistato membri della famiglia e i colleghi scienziati, Frank Close si chiede se la fuga di Pontecorvo fu davvero l'atto finale di una carriera da spia, cercando di far luce sulla vita di un uomo segnato dall'avvento dell'era atomica e della guerra fredda.

LE LINGUE DEL PARADISO



Maurice Olender

Bompiani

Prezzo – 14,00

Pagine – 272

Qual era la lingua parlata da Adamo ed Eva nel Giardino dell'Eden? L'ebraico, il greco, il latino? Olender ripercorre il dibattito delle grandi discipline (filologia, linguistica comparata, storia delle religioni), mostrando come nel momento di massima "positivizzazione" delle scienze umane emerse una biforcazione tra Ariani e Semiti, decisiva per tutto il sistema culturale occidentale. Lo studioso ci conduce alle radici della nostra identità religiosa e culturale, e ci consente di intravedere come all'incrocio tra filologia e mitologia, tra religione e scienza si stagliano, già nell'800, come scrive Jean-Pierre Vernant nell'introduzione "quasi sullo sfondo oscuro di un quadro le ombre dei lager e il fumo dei forni".

I RACCONTI DELL'ISOLA

isola



Giuseppe Sinopoli


Marsilio

Prezzo – 12,00

Pagine – 79

Sinopoli rintracciava nella parte orientale della Sicilia la sua autentica “terra natale”, in una porzione di territorio che ancora oggi misteriosi legami uniscono all’originaria cultura degli antichi Greci. La fertilità e la tenacia di questi legami vengono ribaditi in questi Racconti dell’isola, le cui pagine esprimono l’intensità degli affetti e delle ragioni che riconducevano l’autore a questi orizzonti in cui il tempo pareva trasfigurare nell’eterno. Sinopoli sottolinea l’importanza della passione e del disincanto, e ribadisce quanto sia importante ascoltare in modo consapevole il presente e accorgersi della sotterranea persistenza di un passato che legittima la nostra attualità.

BELGRAVIA



Julian Fellowes

Neri Pozza


Prezzo – 18,00

Pagine – 416

Nel giugno del 1815, Bruxelles appare en fête, con le affollate bancarelle nei mercati e le carrozze aperte pitturate a colori vivaci. Nessuno immagina che l’imperatore Napoleone sia in marcia, pronto ad accamparsi sul limitare della città da un momento all’altro. La diciottenne Sophia Trenchard, tipica bellezza inglese bionda dagli occhi azzurri, non ha alcun interesse per le questioni belliche; i suoi pensieri sono rivolti a Lord Edmund Bellasis, erede di una delle famiglie più importanti della Gran Bretagna, che le ha appena procurato gli inviti per il ballo della duchessa di Richmond. La guerra ha alterato gli schemi, permettendo di tralasciare le solite regole, e l’ambiziosa Sophia è intenzionata a non lasciarsi sfuggire questa occasione, insperata per una ragazza con i suoi natali. Suo padre, James Trenchard, è «il Mago», un abile commerciante che fornisce pane e birra ai soldati. Partito da una bancarella a Covent Garden, grazie a un vero talento per gli affari, ha compiuto una vertiginosa scalata sociale, spinto

dall'insopprimibile desiderio di appartenere al bel mondo. Anne, la moglie di James, sembra essere l'unica della famiglia Trenchard ad aver conservato un po' di buon senso e a ostacolare l'unione tra la figlia e Edmund Bellasis, anche se questo significa scontrarsi con il marito, che vede in questa relazione un mezzo per entrare a fare parte dell'alta società. Durante il ballo un aiutante di campo irrompe nella sala recando con sé una missiva che attira all'istante l'attenzione dei presenti. Le truppe francesi hanno oltrepassato il confine e gli ufficiali inglesi, le uniformi da gala ancora indosso, vengono richiamati ai propri reggimenti. Le sale piene di fiori, tanto profumate ed eleganti a inizio serata, diventano teatro di strazianti scene di commiato, com- preso quello tra Sophia e Lord Bellasis, ignari della piega che sta per prendere la loro vita. Venticinque anni dopo i Trenchard, tornati in Inghilterra, vivono a Belgravia, un quartiere di nuova costruzione edificato da James, che ha fatto fortuna nel campo dell'edilizia. Non lontano da loro sorge la dimora dei conti di Brockenhurst, i genitori di Edmund Bellasis. Le due famiglie appaiono tanto distanti per estrazione sociale quanto unite da un segreto diventato oggetto di un curioso interesse nei salotti londinesi, scatenando i pettegolezzi della servitù e mettendo in moto una catena di eventi non privi di colpi di scena e rivelazioni. Con uno stile impeccabile, tra personaggi irresistibili e descrizioni magistrali, Fellowes – già autore dell'acclamato Downton Abbey – ha scritto un romanzo che, con sagacia e ironia, affronta le tensioni tra le nuove famiglie benestanti e la vecchia aristocrazia nell'Inghilterra vittoriana.

IO, FRANCO



Manuel Vázquez Montalbán

Sellerio

Prezzo – 18,00

Pagine – 1008

L'autobiografia di finzione letteraria di Francisco Franco in un romanzo a due voci: quella del dittatore che racconta la sua vita, le sue imprese e quella dell'oppositore, lo scrittore incaricato di scrivere la biografia, che un po' narra di sé un po' stringe l'interlocutore con fatti, testimonianze di verità, documenti di ferocia. È il quadro dinamico e inquietante di una «psicopatologia del potere» che si compone pagina dopo pagina.